



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4921

SEDUTA DEL 01/08/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini
Su proposta dell'Assessore Simona Tironi

Oggetto

SISTEMA DI ACCREDITAMENTO REGIONALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALLA DGR 6696/2022 E S.M.I. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEDI AUSILIARIE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paolo Mora

La Dirigente Rosa Castriotta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATO:

- l'art. 3 della Costituzione che stabilisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”;

VISTE le seguenti norme e i seguenti atti in materia di accreditamento e percorsi formativi:

- la legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 “Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- il decreto ministeriale novembre 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” e s.m.i. e integrazioni, ed in particolare:
 - l'art. 25 con il quale si istituisce l'Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale;
 - l'art. 26 con il quale si definiscono le modalità e i criteri per l'accreditamento;
- l'Intesa n. 84 del 20 marzo 2008 tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi – G.U. 23 gennaio 2009, n. 18;
- il d.d.u.o. 20 dicembre 2012, n. 12453 “Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata”;
- il d.d.u.o. 4 agosto 2015, n. 6615 “Approvazione delle Linee guida per la semplificazione degli obblighi di compliance per gli enti accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale e accreditati ai servizi al lavoro”;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e s.m.i., ed in particolare l'articolo 15, il quale istituisce l'Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale e sistema informativo della formazione professionale;
- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”;
- la d.g.r. 16 maggio 2022, n. 6380 “Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell'offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1° settembre 2022”;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la d.g.r. 18 luglio 2022, n. 6696 *“Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro – Revoca delle d.g.r.: 26 ottobre 2011 - n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12/7/2021”* che ha approvato:
 - i nuovi *“Requisiti e le procedure di accreditamento dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi al lavoro”* (Allegato 1);
 - le nuove *“Procedure di iscrizione agli albi regionali dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro”* (Allegato 2);
 - la nuova *“Struttura degli Albi regionali”* (Allegato 3 e seg.);
- il d.d.u.o. 25 ottobre 2022, n. 15225 *“Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all’albo regionale degli accreditati per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale - Sezione B in attuazione della d.g.r. n. XI/6696 del 18 luglio 2022”*;
- il d.d.u.o. 28 ottobre 2022, n. 15516 *“Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all’albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione A in attuazione della D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022”*;
- la d.g.r. 18 settembre 2023, n. 975 recante *“Sistema di accreditamento regionale per l’erogazione dei servizi di Istruzione e formazione professionale di cui alla d.g.r. 6696/2022 s.m.i. - Disposizioni transitorie in materia di sedi temporanee per gli anni 2024/2025 per l’erogazione di servizi di formazione Sezione B”* che ha approvato indicazioni, modalità e procedure per l’attivazione, in via transitoria, di sedi temporanee per lo svolgimento dei moduli teorici e l’utilizzo di spazi esterni alle sedi accreditate per lo svolgimento dei moduli pratici per i corsi di formazione di cui al comma 2 dell’art. 11 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 (sezione B) di durata complessiva non superiore a 600 ore (finanziati e autofinanziati), nonché per i percorsi formativi per ASA, OSS, Super OSS e ASO;
- la d.g.r. 31 marzo 2025, n. 4159 *“Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 Priorità 1 Occupazione, ESO4.1, Azione a.1: Approvazione misura “Percorsi di formazione abilitanti e regolamentati per l’ottenimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS) e Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA) - (Di concerto con l’assessore Bertolaso)”*;
- il d.d.s. 16 giugno 2025, n. 8499 avente ad oggetto *“Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 Priorità 1 Occupazione, ESO4.1, azione A.1: approvazione dell’avviso “Percorsi di formazione abilitanti e regolamentati per l’ottenimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS) e Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA)” in attuazione della d.g.r. n. 4159/2025”*;

DATO ATTO che la richiamata d.g.r. 18 luglio 2022, n. 6696 disciplina l’utilizzo di spazi ulteriori rispetto alle sedi accreditate finalizzati all’erogazione dei servizi formativi prevedendo, al punto 1.2, che:

- *“previa comunicazione a Regione Lombardia e sua autorizzazione, gli operatori accreditati alla formazione, Sezione A e B, in caso di inagibilità dei locali o di documentate esigenze organizzative, tra le quali non rientra la prossimità della sede*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

rispetto all'utenza, possono utilizzare una sede temporanea messa a disposizione da enti pubblici e privati; che l'utilizzo della sede temporanea è consentito per sei mesi prorogabili al massimo di ulteriori sei mesi; che nelle predette sedi temporanee devono in ogni caso essere garantiti i requisiti inerenti all'adeguatezza dei locali e che la responsabilità in materia di sicurezza, oltre che di idoneità igienico sanitaria e accessibilità dei disabili, della sede temporanea, è in capo al legale rappresentante dell'ente accreditato";

- *per i soggetti accreditati in Sezione B "è consentita la possibilità di svolgere i moduli pratici del corso al di fuori delle proprie sedi accreditate solo nel caso in cui, per le peculiarità del corso stesso, sia necessario avvalersi di spazi e/o strumentazioni che per le loro caratteristiche tecniche specifiche e/o per le modalità di utilizzo non possono essere collocati all'interno della sede accreditata, che l'operatore accreditato provvede ad inserire nei sistemi informativi regionali i riferimenti del luogo dove si svolgerà il modulo pratico e le motivazioni per il suo utilizzo e che l'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del singolo avviso o bando regionale, in coerenza con il contenuto dello stesso";*
- *"gli enti accreditati che erogano attività formative in campo sociosanitario, per la sola parte pratica, possono utilizzare le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, pubbliche e private convenzionate, dandone comunicazione a Regione Lombardia. L'utilizzazione di tali spazi dovrà essere oggetto di un accordo tra le parti, ossia tra operatore accreditato e struttura del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale";*
- *"per le situazioni di cui ai precedenti paragrafi, la responsabilità in materia di sicurezza, oltre che di idoneità igienico sanitaria e accessibilità dei disabili, è in capo al legale rappresentante dell'ente accreditato che è altresì tenuto a motivare la necessità di utilizzo di questi spazi esterni";*

DATO ATTO, inoltre, che la richiamata d.g.r. 18 settembre 2023, n. 975, le cui disposizioni transitorie decadono automaticamente al decorrere del termine del 31.12.2025, senza la necessità di ulteriori determinazioni, stabilisce in Allegato 1:

- *al punto 1, che "per i percorsi di cui al comma 2 dell'art. 11 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 (Sezione B) che non superino le 600 ore di formazione complessive (comprendente formazione teorica, modulo pratico e/o tirocinio curricolare) l'attivazione della sede temporanea per lo svolgimento dei moduli teorici è soggetta alla sola comunicazione a Regione Lombardia, senza necessità di autorizzazione", definendo altresì i requisiti per l'attivazione delle predette sedi temporanee; e che i "moduli pratici possono essere svolti al di fuori delle sedi accreditate previa comunicazione a Regione Lombardia, senza necessità di autorizzazione o di motivarne l'utilizzo";*
- *al punto 2, che "per i percorsi autofinanziati per Ausiliari Socio-Assistenziali (ASA), Operatori Socio-Sanitari (OSS), percorsi sperimentali di formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore sociosanitario (Super OSS) e per Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) svolti da soggetti accreditati e iscritti all'Albo regionale per la formazione professionale, le sedi temporanee per l'erogazione dei moduli teorici" definendo altresì i requisiti per l'attivazione delle predette sedi temporanee; e che "Fino al 31/12/2025 i moduli pratici dei percorsi per Ausiliari Socio-Assistenziali (ASA), Operatori Socio-Sanitari (OSS), percorsi sperimentali di formazione*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario (Super OSS) e per Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) sono soggetti alla sola comunicazione a Regione Lombardia secondo i format allegati":

DATO ATTO che è interesse di Regione Lombardia assicurare il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, di antincendio, di idoneità igienico-sanitaria, di accessibilità dei disabili, con particolare riferimento agli spazi dedicati all'erogazione di percorsi di istruzione e formazione professionale;

PRESO ATTO:

- dei risultati - trasmessi con nota della Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2025.0023525 - della rilevazione effettuata dalla Direzione Generale Welfare, circa il fabbisogno espresso dalle RSA delle due figure professionali di Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA) e di Operatore Socio-Sanitario (OSS), ampliata anche ad altre tipologie di UDO Sociosanitarie (Unità di Offerta Sociosanitarie),
- che dalla suddetta rilevazione emerge, in tutte le aree territoriali lombarde la necessità di promuovere opportunità di accesso ai percorsi formativi per l'ottenimento della Qualifica di Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) o di Operatore Socio Sanitario (OSS) per rafforzare l'occupabilità del mercato del lavoro e formare ulteriore personale qualificato al fine di soddisfare i bisogni primari e favorire il benessere e l'autonomia delle persone assistite, in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale

CONSIDERATO altresì che:

- in vista della prossima conclusione del programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori "GOL" e dei relativi programmi regionali, nonché dell'avvio del PO Giovani, Donne Lavoro, Regione Lombardia sta ridefinendo il proprio modello di Politiche Attive del Lavoro con un focus specifico sugli interventi per il rafforzamento delle competenze per l'inserimento nel mercato del lavoro di disoccupati e inattivi, anche mediante l'attivazione di percorsi formativi brevi, capaci di rispondere tempestivamente alle esigenze di riqualificazione e aggiornamento con l'obiettivo di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in un contesto economico e produttivo in costante evoluzione;
- l'efficacia dei percorsi di formazione professionale è fortemente influenzata dalla prossimità territoriale degli spazi in cui si svolgono;
- è necessario assicurare che tali percorsi siano fruibili da tutti i potenziali beneficiari, anche nei territori più decentrati, rimuovendo ostacoli logistici e garantendo condizioni di pari accesso alle opportunità formative;

REPUTATO che per poter colmare le suddette esigenze sia necessario:

- aumentare l'offerta di percorsi per l'ottenimento della Qualifica di Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA) o di Operatore Socio-Sanitario (OSS), coniugando tuttavia questa necessità con le esigenze strutturali e organizzative di medio-lungo periodo degli operatori accreditati;
- garantire una maggiore diffusione nel territorio regionale di percorsi formativi di cui al comma 2 dell'art. 11 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, anche di breve durata;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VALUTATO che, per quanto sopra esposto emerge l'esigenza di poter disporre nel territorio della regione di un numero adeguato e crescente di spazi adibiti ai percorsi e alle attività di formazione di breve durata, attivabili con tempistiche compatibili con l'emergere delle esigenze formative, e diffusi in modo più capillare sul territorio, per consentire a tutti i potenziali destinatari di poter fruire dei percorsi e delle attività formative di cui al comma 2 dell'art. 11 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, garantendo al contempo il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza, sull'idoneità igienico-sanitaria e l'accessibilità dei disabili;

RICHIAMATA l'esperienza estremamente positiva dell'applicazione della d.g.r n. 975/2023 - le cui disposizioni transitorie decadono automaticamente il 31.12.2025 - che ha consentito l'utilizzo di sedi temporanee per l'erogazione di percorsi per ASA, OSS, Super OSS e ASO e di percorsi formativi di cui al comma 2 dell'art. 11 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 di breve durata, ossia della durata di massimo 600 ore (comprehensive di modulo teorico, esercitazioni pratiche e tirocinio);

RITENUTO opportuno - per quanto sopra considerato, reputato, valutato e richiamato - consentire agli enti accreditati da Regione Lombardia per l'erogazione di servizi formativi l'attivazione di sedi ausiliarie per lo svolgimento di percorsi formativi per l'ottenimento della Qualifica di Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA) o di Operatore Socio-Sanitario (OSS);

RITENUTO opportuno inoltre prevedere la possibilità, per i bandi e avvisi emanati in attuazione delle politiche regionali, di estendere tale opportunità anche per i percorsi di cui al comma 2 dell'art. 11 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, di breve durata, ossia della durata di massimo 600 ore (comprehensive di modulo teorico, esercitazioni pratiche e tirocinio);

DATO ATTO che, a tutela dei lavoratori e dell'utenza:

- presso le suddette sedi ausiliarie devono, in ogni caso, essere garantiti i requisiti inerenti all'adeguatezza dei locali in riferimento agli specifici corsi erogati;
- è in capo al legale rappresentante dell'ente accreditato la responsabilità in materia di sicurezza, ivi compresa la normativa antincendio, di idoneità igienico sanitaria e accessibilità dei disabili, delle sedi ausiliarie nonché di eventuali spazi di svolgimento di moduli pratici;

RITENUTO necessario, a tutela dell'utenza dei servizi formativi e ai fini della tenuta complessiva del sistema di accreditamento regionale, stabilire che le suddette sedi ausiliarie possono essere attivate esclusivamente presso le seguenti tipologie di spazi, purché adeguatamente attrezzati per l'erogazione delle specifiche attività formative:

- nei locali o spazi non accreditati di proprietà dell'ente accreditato alla formazione, oppure nei locali o spazi da esso presi in locazione, in usufrutto, in comodato d'uso, purché in uso esclusivo all'ente stesso e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di percorsi formativi;
- presso spazi messi a disposizione da enti terzi, ossia:
 - altri enti già accreditati da Regione Lombardia per l'erogazione di servizi formativi;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- enti locali (Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Informagiovani, ecc.);
- Centi per l'Impiego;
- Camere di Commercio;
- istituzioni scolastiche e formative (quali Università pubbliche e private, Fondazioni ITS Academy, Scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti);
- enti del sistema regionale di cui alla l.r. n. 30 del 27 dicembre 2006 e s.m.i.;
- sale riunioni e congressi;
- spazi disponibili presso sedi aziendali private;
- esclusivamente per percorsi formativi per l'ottenimento della Qualifica di Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA) o di Operatore Socio-Sanitario (OSS), presso Residenze Socio-Assistenziali ed altri enti del Servizio Sanitario Nazionale;

RICHIAMATO il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione e, in particolare, i criteri di economicità, rapidità, efficacia, efficienza;

VISTE le misure di semplificazione amministrativa introdotte dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e, in particolare, l'Agenda per la semplificazione 2020- 2026;

VISTI gli schemi allegati alla presente Delibera:

- Allegato 1 - Indicazioni per l'attivazione di sedi ausiliarie per l'erogazione di percorsi formativi per l'ottenimento della Qualifica di Ausiliario Socio- Assistenziale (ASA) o di Operatore Socio-Sanitario (OSS), moduli teorici e pratici;
- Allegato 2 - Schema per la comunicazione da parte dell'ente accreditato alla formazione di attivazione di sedi ausiliarie per lo svolgimento di percorsi formativi per l'ottenimento della qualifica di Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA) o Operatore Socio-Sanitario (OSS), moduli teorici e pratici, e schema di autocertificazione reso dalla struttura ospitante ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 28 dicembre 2000 n. 445, circa il possesso dei requisiti indicati;
- Allegato 3 - Indicazioni per l'attivazione di sedi ausiliarie per l'erogazione di percorsi di cui al comma 2 dell'art. 11 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, di breve durata, ossia della durata di massimo 600 ore (comprehensive di modulo teorico, esercitazioni pratiche e tirocinio) di cui ai bandi o agli avvisi regionali;
- Allegato 4 - Schema per la comunicazione da parte dell'ente accreditato di attivazione di una sede ausiliaria per l'erogazione di percorsi di cui al comma 2 dell'art. 11 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, di breve durata, ossia della durata di massimo 600 ore (comprehensive di modulo teorico, esercitazioni pratiche e tirocinio) di cui ai bandi o agli avvisi regionali e schema di autocertificazione reso dalla struttura ospitante ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 28 dicembre 2000 n. 445, circa il possesso dei requisiti indicati;

DATO ATTO che per i bandi e gli avvisi attualmente attivi sul territorio regionale, relativamente alle sedi ausiliarie, si applicano le disposizioni di cui alla d.g.r n. 975/2023, che cessa i propri effetti al 31.12.2025;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO altresì che:

- per i corsi ASA e OSS di nuova attivazione, sia finanziati che autofinanziati, le disposizioni della presente delibera hanno efficacia immediata;
- i singoli avvisi e bandi potranno disporre in via autonoma l'applicazione della presente delibera;

DATO ATTO che si rende necessario garantire la continuità dell'azione regionale al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche regionali;

REPUTATO pertanto opportuno disporre che per i bandi e gli avvisi approvati prima della presente delibera relativamente alle sedi ausiliarie:

- le disposizioni approvate con d.g.r n. 975/2023 avranno efficacia fino al 31.12.2025;
- le disposizioni della presente delibera si applicheranno a far data dal 1.01.2026;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*", nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XII Legislatura regionale;

Tutto ciò ritenuto, premesso e considerato;

DELIBERA

1. di consentire agli enti accreditati da Regione Lombardia per l'erogazione di servizi formativi l'attivazione di sedi ausiliarie per lo svolgimento di:
 - percorsi formativi, finanziati e autofinanziati, per l'ottenimento della Qualifica di Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA) o di Operatore Socio-Sanitario (OSS);
 - percorsi di cui al comma 2 dell'art. 11 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, di breve durata, ossia della durata di massimo 600 ore (comprehensive di modulo teorico, esercitazioni pratiche e tirocinio) di cui ai bandi o agli avvisi regionali;
2. di ribadire che, a tutela dei lavoratori e dell'utenza:
 - presso le suddette sedi ausiliarie devono in ogni caso essere garantiti i requisiti inerenti all'adeguatezza dei locali in riferimento agli specifici corsi erogati;
 - è in capo al legale rappresentante dell'ente accreditato la responsabilità in materia di sicurezza, ivi compresa la normativa antincendio, di idoneità igienico sanitaria e accessibilità dei disabili, delle sedi ausiliarie nonché di eventuali spazi di svolgimento di moduli pratici;
3. stabilire che, a tutela dell'utenza dei servizi formativi e ai fini della tenuta complessiva del sistema di accreditamento regionale, le suddette sedi ausiliarie possono essere attivate esclusivamente presso le seguenti tipologie di spazi, purché adeguatamente attrezzati per l'erogazione delle specifiche attività formative:
 - nei locali o spazi non accreditati di proprietà dell'ente accreditato alla formazione, oppure nei locali o spazi da esso presi in locazione, in usufrutto, in comodato d'uso, purché in uso esclusivo all'ente stesso e utilizzati esclusivamente per attività formative;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- presso spazi messi a disposizione da enti terzi, ossia:
 - altri enti già accreditati da Regione Lombardia per l'erogazione di servizi formativi;
 - enti locali (Comuni, Unioni di Comuni, Comunità montane, Informagiovani, ecc.);
 - Centi per l'Impiego;
 - Camere di Commercio;
 - istituzioni scolastiche e formative (quali Università pubbliche e private, Fondazioni ITS Academy, Scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti);
 - enti del sistema regionale di cui alla l.r. n. 30 del 27 dicembre 2006 e s.m.i;
 - sale riunioni e congressi;
 - spazi disponibili presso sedi aziendali private;
 - esclusivamente per percorsi formativi per l'ottenimento della Qualifica di Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA) o di Operatore Socio-Sanitario (OSS), presso Residenze Socio-Assistenziali ed altri enti del Servizio Sanitario Nazionale;
4. di approvare i seguenti Allegati, parti integrali e sostanziali del presente provvedimento:
- Allegato 1 - Indicazioni per l'attivazione di sedi ausiliarie per l'erogazione di percorsi formativi per l'ottenimento della Qualifica di Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA) o di Operatore Socio-Sanitario (OSS), moduli teorici e pratici;
 - Allegato 2 - Schema per la comunicazione da parte dell'ente accreditato alla formazione di attivazione di sedi ausiliarie per lo svolgimento di percorsi formativi per l'ottenimento della qualifica di Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA) o Operatore Socio-Sanitario (OSS), moduli teorici e pratici, e schema di autocertificazione reso dalla struttura ospitante ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 28 dicembre 2000 n. 445, circa il possesso dei requisiti indicati;
 - Allegato 3 - Indicazioni per l'attivazione di sedi ausiliarie per l'erogazione di percorsi di cui al comma 2 dell'art. 11 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, di breve durata, ossia della durata di massimo 600 ore (comprehensive di modulo teorico, esercitazioni pratiche e tirocinio) di cui ai bandi o agli avvisi regionali;
 - Allegato 4 - Schema per la comunicazione da parte dell'ente accreditato di attivazione di una sede ausiliaria per l'erogazione di percorsi di cui al comma 2 dell'art. 11 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, di breve durata, ossia della durata di massimo 600 ore (comprehensive di modulo teorico, esercitazioni pratiche e tirocinio) di cui ai bandi o agli avvisi regionali e schema di autocertificazione reso dalla struttura ospitante ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 28 dicembre 2000 n. 445, circa il possesso dei requisiti indicati;
5. di confermare che:
- per i corsi ASA e OSS di nuova attivazione, sia finanziati che autofinanziati, le disposizioni della presente delibera hanno efficacia immediata;
 - i singoli avvisi e bandi potranno disporre in via autonoma l'applicazione della presente delibera;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

6. di confermare che per i bandi e gli avvisi approvati prima della presente delibera:
 - a. le disposizioni approvate con d.g.r n. 975/2023 avranno efficacia fino al 31.12.2025;
 - b. le disposizioni della presente delibera si applicheranno a far data dal 1.01.2026;
7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Formazione e Lavoro.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.